

N. R.G. 8221/2018



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Quarta Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2018 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. MARIANGELA GHERGO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec.

ATTRICE

contro

BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI (C.F. [REDACTED]),
con il patrocinio dell'[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], elettivamente domiciliata presso lo studio del
difensore, indirizzo pec.

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
14.4.2022



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con citazione del 30.5.2018 [REDACTED] – premesso che: era correntista della Banca Popolare di Bari dal Gennaio 2011 e detentrica di n.2613 azioni di emissione della stessa; all'atto dell'acquisto non aveva ricevuto alcuna documentazione inerente l'operazione, né informazioni sulla natura illiquida dei titoli, sulla rischiosità e le modalità di smobilizzo; la Banca non aveva peraltro verificato l'adeguatezza degli stessi; in data 28.1.2018 aveva posto in vendita le azioni senza esito; la Banca era incorsa in violazione degli obblighi informativi in ordine alla natura dei titoli ed al conflitto d'interesse, sanciti dagli artt. 21 e ss. del D. Lgs n.58/1998 e dagli artt. 27 e 28 del regolamento intermediari, disciplinati anche dalla Direttiva 2004/39/CE del 21.4.2004, ovvero la Direttiva MIFID; risultava altresì carente la documentazione relativa agli ordini di acquisto, incompleto il questionario relativo agli obiettivi di investimento, privo peraltro della profilatura del cliente; - conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la Banca Popolare di Bari, rassegnando le seguenti conclusioni:

a) In via principale: condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme investite pari a €. 24.901,89 ovvero al risarcimento dei danni pari alla somma indicata in precedenza di €. 24.901,89 oltre interessi e rivalutazione monetaria e, comunque, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa.

b) In via subordinata, in assenza dei contratti di preordine e di ordine delle singole operazione di acquisto dei titoli della Banca Popolare di Bari, dichiarare la risoluzione delle operazioni con condanna della banca convenuta, alla restituzione delle somme investite pari a €. 24.901,89, ovvero al risarcimento dei danni pari alla somma indicata in precedenza di €. 24.901,89, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, comunque, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito valutazione equitativa.

c) In via di ulteriore subordine: accertare e dichiarare il grave inadempimento posto in essere dalla



Banca convenuta al momento della negoziazione per cui è causa, sia per la violazione delle norme di legge che di Regolamenti vigenti in materia e invocate nel presente atto, sia per la violazione dei generali principi di correttezza e buona fede, (Normativa CONSOB per i prodotti finanziari illiquidi art 21, comma 1, del TUF; Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004, ovvero la direttiva MIFID, l'art. 21 ss del Tuf e gli art.li 27 – 28 del regolamento intermediari; l'art.23 TUF; la comunicazione CONSOB del 2 marzo 2009; artt. 27,28, 30, 31, 32, 34 e 39 del Regolamento Intermediari , artt. 41 e 42 del Regolamento intermediari n. 16190 del 29.10.2007 recante norme di attuazione del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari; all'art 42 reg. 16190/2007; 30 rg CONSOB n. 11522/1998; linee guida ABI Relativamente alla frequenza di aggiornamento Mifid; art . 21, lett. a, del Tuf - D.Lgs. n. 58/1998, e degli artt. 1175 e 1375 c.c., relativi al rinnovo della richiesta di informazioni qualora i dati Mifid non siano aggiornati) dichiarare così risolto il contratto di negoziazione dei titoli illiquidi per cui è causa e per l'effetto;

1) condannare la banca alla restituzione e/o al risarcimento dei danni in favore degli attori nella misura di €. 24.901,89 oltre interessi e rivalutazione monetaria e, comunque, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito valutazione equitativa.

d) In ogni caso, accertare e dichiarare che il comportamento della convenuta al momento della negoziazione dei titoli per cui è causa ha integrato un illecito civile e, per l'effetto, condannare la Banca al risarcimento dei danni pari ad €. 24.901,89 oltre interessi e rivalutazione monetaria e, comunque, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito valutazione equitativa.

e) in via di ulteriore subordine: condannare a titolo di risarcimento danni la Banca alla restituzione della somma data dalla differenza tra il prezzo pagato dall'attrice per l'acquisto di ogni singola operazione ed il valore attuale delle stesse.

f) Con condanna di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore costituito.

Costituitasi con comparsa del 5.10.2018, la convenuta deduceva, in fatto, che in data 20 giugno 2007



l'attrice aveva acceso presso la Filiale di Triggiano di BPB, unitamente al [REDACTED], un conto deposito titoli contraddistinto con n. [REDACTED], previa sottoscrizione di un apposito contratto (cfr. doc. 3) e del “documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari” (cfr. doc. 4) - di cui aveva peraltro espressamente dichiarato di aver ricevuto copia (cfr. doc. 3, pag.1) – mediante il quale la Banca la informava: (i) delle principali caratteristiche dei titoli di capitale (tra cui rientrano le azioni), nonché (ii) dei principali rischi concernenti l'investimento in strumenti finanziari.

In tale occasione l'attrice prendeva atto che: “acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima” (cfr. doc. 4, art. 1.1); - “un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito in quanto la sua remunerazione è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente” (cfr. doc. 4, art. 1.1., b); - “i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati in detti mercati” (cfr. doc. 4, art. 2). A distanza di qualche anno, in data 25 gennaio 2011, l'attrice sottoscriveva un contratto di intermediazione finanziaria (il c.d. “contratto quadro” – doc. 5) dichiarando di averne ricevuto una copia (come risulta dalla “attestazione” riportata a pag. 4 del predetto contratto), unitamente alla copia delle relative “Norme contrattuali che regolano servizi e attività di investimento” (cfr. doc. 6). Sempre nel gennaio 2011, prima di procedere con la sottoscrizione del menzionato contratto quadro, l'[REDACTED] compilava e firmava il questionario di profilatura recante informazioni circa le proprie conoscenze in materia di investimenti in strumenti finanziari, i propri obiettivi di investimento nonché la propria situazione patrimoniale/finanziaria. In tale occasione, l'attrice dichiarava, tra l'altro: (i) di voler operare in strumenti finanziari a “medio-lungo termine” e (ii) di conoscere le “Azioni” (cfr. doc. 7). Successivamente, in data 16 luglio 2012, l'attrice domandava alla Banca la sottoscrizione di una prima tranche di n. 200 azioni BPB, per un controvalore di Euro 1.880,00, previa sottoscrizione di un'apposita scheda con la quale la cliente richiedeva “di essere ammess[a] a socio di Banca Popolare di Bari” (cfr. doc. 8). BPB, previa valutazione dell'adeguatezza dell'operazione in parola rispetto al profilo di rischio della [REDACTED], quindi eseguiva tale ordine di acquisto immettendo sul dossier titoli dell'attrice il quantitativo di azioni



richieste, come dalle note informative appositamente inviate dalla Banca pre [REDACTED] inizio della propria
cliente in data 2 agosto 2012 (cfr. doc. 9). Successivamente, in data 28 dicembre 2012, la [REDACTED]

Richiedeva a BPB di incrementare il proprio possesso azionario (oltre che obbligazionario), mediante esercizio dei diritti di opzione e di prelazione alla stessa spettanti (in ragione della propria qualità di socio della Banca) sulle “azioni ordinarie di nuova emissione e obbligazioni convertibili subordinate” oggetto di un’offerta lanciata dalla Banca medesima (cfr. doc. 10). La Banca, prima ancora di dar corso all’operazione richiesta dall’investitrice, informava quest’ultima che, “a seguito della sottoscrizione del diritto di opzione e/o prelazione a Lei riconosciuti ai sensi dell’art. 2441, e da Lei esercitati, il suo livello di concentrazione sul rischio emittente “Banca Popolare di Bari” ha superato la soglia del 75% prevista dalla Banca in relazione al suo profilo di rischio” (cfr. doc. 13). Nonostante l’avvertimento ricevuto, la [REDACTED] autorizzava la convenuta a dar comunque corso all’operazione.

In diritto la convenuta eccepiva la prescrizione dei diritti restitutori e risarcitori relativamente agli investimenti eseguiti nel 2012, in ragione della natura precontrattuale della dedotta responsabilità e del decorso del termine quinquennale di prescrizione dalla data di stipulazione del contratto quadro o comunque dalla conclusione dell’operazione di investimento.

Nel merito la banca contestava la domanda, che chiedeva rigettarsi, con vittoria di spese, deducendo di aver fornito tutte le informazioni in ordine alla natura illiquida dei titoli ed alla sussistenza di conflitto d’interessi, nonché evidenziando l’adeguatezza dell’iniziale operazione di acquisto di sole 200 azioni, cui erano seguiti ulteriori investimenti, anche di altri titoli ad alto rischio, offerti da terzi.

Aggiungeva la convenuta che, successivamente, nonostante la segnalazione del superamento della soglia del 60% prevista dalla Banca in relazione al profilo di rischio della cliente, quest’ultima aveva comunque autorizzato l’operazione in data 28.12.2012.

In subordine la Banca chiedeva ridursi il risarcimento del danno in ragione del concorso colposo dell’attrice e dell’erronea quantificazione dello stesso, in quanto: a) l’acquisto della prima tranche di 200



azioni, risalente nel luglio 2012, era avvenuta ad un prezzo di Euro 9,40 una azione (per un controvalore di Euro 1.880,00); b) le azioni di nuova emissione acquistate in conseguenza dell'esercizio dei diritti di opzione e prelazione esercitati dall'attrice nel dicembre 2012, erano state immesse sul mercato ad un prezzo di Euro 9,53 ciascuna; c) le 26 azioni ordinarie BPB di cui la [REDACTED] era entrata in possesso nel 2013 erano state accreditate in suo favore a fronte della deliberazione di un aumento di capitale a titolo gratuito; d) a titolo di dividendi e cedole sulle somme investite nelle dette azioni ed obbligazioni (poi convertite) "BPB 28/2/2018 7%", l'attrice aveva percepito € 1.166,37.

Con la memoria depositata ai sensi dell'art.183, comma 6, n.1, l'attrice precisava che le somme complessivamente investite erano pari ad € 21.107,00 e non alla somma indicata di € 24.901,89, imputata all'acquisto di azioni in data 16.07.2012 per un valore di €. 1.880,00 ed all'acquisto in data 28.12.2012 di azioni per € 8.840,00 e di obbligazioni successivamente convertite in azioni per € 10.387,00.

All'esito del vano tentativo di bonario componimento della lite, la causa, istruita in via documentale, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza del 14.4.2022, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del D.L.18/2020, conv. nella L.27/2020, nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.

Preliminarmente, l'attrice, sulla base delle allegazioni esposte in citazione ed innanzi riassunte, ha formulato nell'atto introduttivo del giudizio domande principali e subordinate.

Secondo l'ordine espositivo delle relative conclusioni, la domanda sub a), avente ad oggetto la restituzione delle somme investite ed il risarcimento del danno appare generica, in quanto non espressamente ricondotta a pronuncia dichiarativa o costitutiva.

La domanda sub b) di risoluzione delle operazioni e di restituzione delle somme investite o di risarcimento danni, per assenza dei contratti di preordine e di ordine è infondata, avendo la Banca



provato, in via documentale, sia la sottoscrizione di contratti quadro in data 0.6.2007 ed in data 25.1.2011 (Cfr. docc. nn.3 e 6) e sia gli ordini, effettuati il 16.7.2012, con la sottoscrizione di una prima tranche di n. 200 azioni BPB, per un controvalore di Euro 1.880,00 (cfr. doc. 8), ed il successivo 28.12.2012, mediante esercizio dei diritti di opzione e di prelazione alla stessa spettanti (in ragione della propria qualità di socio della Banca) sulle “azioni ordinarie di nuova emissione e obbligazioni convertibili subordinate” oggetto di un’offerta lanciata dalla Banca medesima (cfr. docc. 10 e 13).

In seguito alla conversione delle obbligazioni “BPB 28/2/18 7% CV” di cui l’attrice era divenuta titolare nel 2012 ed all’accredito a titolo gratuito, ad opera della Banca, di n. 26 titoli azionari, la medesima era quindi pacificamente titolare di n. 2.613 azioni.

Gli addebiti di plurimi inadempimenti impongono pertanto l’esame della domanda sub c), con la quale l’attrice ha invocato la risoluzione del contratto di negoziazione dei titoli e di restituzione delle somme investite e/o risarcimento danni.

In ordine alla natura dell’investimento, le azioni della convenuta rientrano, per pacifica ammissione di entrambe le parti, nella fattispecie delle azioni non quotate in Borsa che, di fatto, per le loro caratteristiche devono essere considerate come titoli con un profilo di rischio alto o, quantomeno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione (ovvero titoli che determinano per l’investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da garantire buona pluralità di interessi in acquisto e vendita).

Tali azioni, infatti, presentano un peculiare rischio di monetizzazione, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, con conseguente ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell’acquisto.

D’altra parte tale valutazione d’illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell’Istituto all’atto dell’acquisto, dovendo ricondursi all’astratto rischio di criticità del



trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata deter[REDACTED] e dell'investitore.

Registrato il: 29/03/2023 n. [REDACTED]/2023 importo 608,00

E' indiscussa, altresì la sussistenza di situazione di conflitto di interesse, trattandosi di titoli emessi e collocati dal medesimo istituto di credito.

Quanto al profilo di rischio dell'investitore, nel questionario del 2011, prodotto dalla convenuta (doc. n.7) l'attrice, rispondendo alle varie domande relative all'obiettivo di investimento, ha indicato in particolare quanto segue:

100056121

ZACCARO GIUSEPPE
LORUSSO MARIA RITA

543

Obiettivi di investimento

DOMANDA 1

Qual e' l'obiettivo dei suoi/vostri investimenti?

- ☐ ☐ Impiego temporaneo di liquidita'
- ☒ ☒ Proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici (cedole, dividendi..) anche contenuti, costanti e prevedibili
- ☐ ☐ Crescita del capitale nel medio-lungo periodo, pur accettando il rischio di perderlo in parte
- ☐ ☐ Crescita significativa del capitale nel medio-lungo periodo, sopportando anche forti oscillazioni di valore

DOMANDA 5

Ho/abbiamo compreso che il valore del mio/nostro portafoglio necessariamente oscillerà nel tempo; comunque la perdita massima che sono/siamo disposto/i ad accettare e'

- ☐ ☒ Solo una piccola parte del mio/nostro capitale investito
- ☐ ☐ Una parte media-del mio/nostro capitale investito
- ☐ ☐ Anche una parte consistente del mio/nostro capitale investito

In ordine, poi alla situazione finanziaria, l'[REDACTED] ha dichiarato di percepire solo redditi da lavoro o



pensione, mentre in ordine alle esperienze e conoscenze ha precisato, in particolare, quanto segue:

Repert. n. [REDACTED]/2022 del 18/07/2022

DOMANDA 15

Registrato il: 29/03/2023 n. [REDACTED]/2023 importo 608,00

I suoi studi, interessi o la professione che svolge o ha svolto in passato le hanno consentito di acquisire competenze specifiche in ambito finanziario?

☒ Si
☐ No

Orbene, l'investimento azionario, in ragione della natura illiquida dei titoli e della sua elevata rischiosità, non può ritenersi compatibile con l'obiettivo dichiarato dalla [REDACTED] di voler proteggere nel tempo il capitale, rischiandone solo una piccola parte.

L'inconciliabilità della scelta con il profilo di rischio del cliente, circostanza che peraltro fa dubitare delle competenze dichiarate e di cui l'Istituto di Credito non poteva non essere consapevole, induce pertanto a ritenere non adeguata l'operazione al profilo dell'investitore, con specifico riferimento agli obiettivi di investimento.

Tale criticità della scelta, del resto, non risulta affatto segnalata dalla convenuta, che ha invero richiamato l'attenzione della investitrice, già socia, sulla seconda operazione, in ragione dell'eccessiva concentrazione della partecipazione azionaria relativa al medesimo emittente, ma non ha giammai specificamente evidenziato, all'atto di entrambi gli acquisti, che le azioni, in quanto titoli illiquidi, sia pur astrattamente descritti come tipologia nel documento generale sui rischi per gli investitori, non erano compatibili con il dichiarato profilo di rischio della cliente.

Al riguardo va infatti richiamato il condivisibile principio di legittimità secondo cui *"in tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob n. 11522 del 1998, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le*



informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e di quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi). Tutti i descritti obblighi, finalizzati al rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore" (Cfr. Cass. Sez. I, n.20617/2017).

Alla stregua dei richiamati obblighi di informazione attiva nella fase di conclusione dei singoli negozi di acquisto, di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dall'esecuzione, nel caso di specie non osservati, ricorre inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risoluzione, ai sensi dell'art.1453 c.c., diritto invero non prescritto, in quanto di natura contrattuale e soggetto all'ordinario termine decennale, nella specie non decorso in ragione della data di conclusione degli ordini, risalenti al 2012.

Il rilievo, di per sé assorbente, esime dal valutare gli ulteriori addebiti.

Quanto al credito restitutorio, conseguente alla risoluzione del contratto, alla stregua delle precisazioni esposte dall'attrice nella memoria depositata ai sensi dell'art.183, comma sesto, n.1, c.p.c., puntualizzazione non più espressamente contestata dalla convenuta, le somme investite vanno determinate in € 21.107,00.

Tenuto conto del credito opposto in compensazione dalla Banca per cedole e dividendi riscossi dall'attrice, pacificamente indicato in € 1.166,37, va riconosciuto il diritto alla restituzione dell'importo di € 19.940,63, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, con conseguente pronuncia di condanna, previa restituzione delle azioni.



Nulla compete a titolo di rivalutazione monetaria, non avendo l'attrice allegato danni ulteriori, in specie la mancata percezione di maggiori introiti con diverso e più sicuro investimento.

Il mancato riconoscimento di danni risarcibili esime infine dal valutare l'allegazione della convenuta dell'asserita colpa concorrente dell'attrice.

L'accoglimento di una parte delle domande esclude la responsabilità aggravata della convenuta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi del D.M. 55/2014 e distrazione in favore del procuratore dichiaratosene anticipatorio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con citazione del 30.5.2018, da [REDACTED] nei confronti della Banca Popolare di Bari, in parziale accoglimento delle domande, così provvede:

- 1) dichiara la risoluzione degli ordini di acquisto delle azioni della Banca Popolare di Bari oggetto di lite, per inadempimento grave della convenuta;
- 2) condanna la Banca Popolare di Bari alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma di € [REDACTED], oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, previa restituzione delle azioni;
- 3) rigetta la domanda di risarcimento danni ex art.96 c.p.c.;
- 4) condanna la Banca Popolare di Bari al rimborso delle spese processuali in favore dell'attrice, liquidate in [REDACTED], di cui [REDACTED] per esborsi, oltre 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge, distratte in favore del procuratore anticipatorio.



Sentenza n. [REDACTED]/2022 pubbl. il 18/07/2022

RG n. [REDACTED] 2018

Repert. n. [REDACTED] 2022 del 18/07/2022

Registrato il: 29/03/2023 n. [REDACTED]/2023 importo 608,00

Bari, 16.7.2022

Il Giudice

Raffaella Simone

